

IL COMUNE E' CUSTODE DELL'IMPIANTO FOGNARIO E RISPONDE DEI DANNI CAUSATI ALLE PROPRIETA' PRIVATE DOVUTI A RIGURGITI

Gli impianti fognari - una volta innestati nel sistema delle fognature comunali - rientrano nella sfera di controllo dell'Ente Pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, dei danni ricollegabili al bene, salva la prova del caso fortuito. Non vale ad escludere la responsabilità del custode, la presenza di eventi atmosferici, ancorchè particolarmente forti, se ripetuti nel tempo. Ed infatti, la circostanza che forti piogge si siano ripetute in almeno tre episodi a distanza di mesi, comporta che i fenomeni non possano essere considerati imprevedibili. Ciò a parte, può configurarsi una corresponsabilità dei privati, (esemplificativamente di un condominio), per omessa manutenzione e pulizia del tratto di impianto di competenza. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di Appello di Milano, 5 ottobre 2018, numero 4361, che ha condannato un Comune al risarcimento dei danni subiti dall'inquilino di un negozio a causa dell'allagamento della fognatura, unitamente al condominio, ritenuto corresponsabile per il 10%, per omessa manutenzione.

La normativa di riferimento. Un impianto che provoca danni ed è fonte di responsabilità è l'impianto fognario. Se il danno deriva da cause ricollegabili alle proprietà private, di esse rispondono i singoli proprietari. Nell'ambito dei condomini, poi – salva diversa disposizione contenuta nei regolamenti condominiali contrattuali (se esistenti) - l'articolo 1117 del Codice Civile, stabilisce che devono ritenersi parti comuni «... *gli impianti idrici e fognari...*». Per la più recente giurisprudenza, in applicazione dei principi in materia di condominio parziale di cui all'articolo 1123, terzo comma, del Codice Civile, le spese per la riparazione di un condotto fognario interno allo stabile devono essere ripartite, per millesimi di proprietà, tra quei condòmini che utilizzano con i loro scarichi il tubo interessato dalla perdita¹.

Al di fuori dalla proprietà privata, tuttavia, non può essere ignorata la normativa specifica che disciplina gli scarichi fognari (tra cui il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto «Codice dell'ambiente»). Il Dlgs 152 prevede che gli agglomerati urbani con un numero di abitanti equivalenti superiori a 2000, devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Salve le competenze regionali e delle provincie, per gli scarichi, occorre riferirsi agli Enti di governo del territorio, che con appositi regolamenti disciplinano la materia. In tale contesto, esemplificativamente, il Regolamento per il servizio della fognatura nel Comune di Milano, in vigore dal primo luglio 1920 (e successive modifiche e reiterazioni), prevede l'obbligo di immissioni in fogna (art. 1) di tutti gli scoli delle acque provenienti dagli stabili. Il Regolamento del Comune di Milano – che funge da “Modello” per

¹ Cfr. Cassazione 18/12/1995, n. 12894 e Tribunale di Bari 30 maggio 2011, n. 1890. La Cassazione, provvedimento 18 dicembre 1995, numero 12894, ha chiarito che «*La spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'articolo 1117 numero tre del codice civile, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condòmini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti*». Il Tribunale di Bari, nella richiamata pronuncia 1890 ha avuto modo di puntualizzare che: «*In base all'interpretazione di cui all'art. 1117 n.3, c.c., se la fognatura causa danni ad un condòmino, ne risponde il condominio se derivano da infiltrazioni provenienti dal tratto di fognatura che arriva fino al punto di innesto alla rete pubblica. Se, invece, i danni derivano dalla parte esterna dell'impianto, ne risponde il Comune, se dovuti a cattiva manutenzione. Se poi il danno proviene dalla fognatura posta a servizio di una sola scala o parte di essa, la spesa grava sui condòmini che traggono utilità dall'impianto che ha provocato il danno, in proporzione ai rispettivi millesimi, tenendo presente che in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 n. 3, c.c. anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi del collegamento) che, diramandosi dalla colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva. Se infine si dimostra che l'occlusione della fognatura e quindi il danno sono riconducibili a fatto del singolo condòmino, dei danni risponde soltanto quest'ultimo*».

taluni Comuni dell'hinterland milanese - prevede che le opere sulla sede stradale per l'immissione nelle fognature, siano eseguite direttamente dal Comune, su richiesta e a spese, quantomeno in parte, dei privati. Fermo restando che le tubazioni, in sede stradale, che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

Il caso affrontato dalla Corte Milanese nella sentenza 4361/2018. A seguito di procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP), un inquilino titolare di una attività commerciale, aveva citato in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, un Comune dell'hinterland milanese, per il risarcimento dei danni subiti, causati dagli allagamenti verificatisi nel negozio condotto in locazione, in occasione delle abbondanti piogge del 27 maggio 2011, 6 agosto 2011 e 18 settembre 2011. I beni ammalorati erano costituiti da merci, attrezzature, stoviglie, utensili di servizio e alimenti. L'attore chiedeva inoltre i danni per la chiusura temporanea (e successivamente definitiva) dell'esercizio.

Si costituiva in giudizio il Comune, contestando le domande e chiedendo la chiamata in causa del condominio, (dove era sito il negozio allagato), e dell'immobiliare (proprietaria del negozio), nei confronti dei quali chiedeva la condanna, in quanto responsabili dei danni, per omessa manutenzione, nonché della Compagnia di assicurazione per la garanzia. Si costituivano i terzi chiamati (condominio, proprietario/locatore del negozio e assicurazione) chiedendo di respingere le domande nei loro confronti.

Tutte le parti in causa eccepivano, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, che era conduttrice dei locali (e non proprietaria).

L'immobiliare - proprietaria dei muri concessi in locazione – formulava inoltre domanda riconvenzionale nei confronti del Comune e del condominio, di risarcimento dei danni subiti dalla struttura in conseguenza degli allagamenti.

Con sentenza numero 24037, pronunciata in data 9 maggio 2017, il Tribunale di Milano condannava il Comune a corrispondere all'attrice, la somma complessiva di E 15.430,00 oltre accessori, per i danni subiti, (con esclusione dei danni non documentabili e di quelli per la chiusura dell'esercizio ricollegabile al mancato versamento dell'affitto, piuttosto che ai sinistri oggetto del contenzioso); condannava il Comune (fino a concorrenza del 90%) e il condominio (per il residuo 10%) a corrispondere all'immobiliare proprietaria dei locali concessi in locazione la somma di E 29.848,87 oltre accessori, per i danni alle strutture; dichiarava l'Assicurazione tenuta a manlevare il Comune fino a concorrenza del 90%. Contro la sentenza del Tribunale 24037 proponeva appello il Comune, contestando, tra l'altro, la mancata applicazione dell'esimente del "*caso fortuito*", tenuto conto che, nei giorni dell'allagamento, sul territorio comunale si erano abbattuti veri e propri eventi atmosferici eccezionali qualificabili come "*nubifragi*". Il Comune contestava inoltre la sentenza del Tribunale di Milano sotto il profilo dell'errato ed abusivo allacciamento di talune proprietà private alla fognatura comunale; alla non corretta regolamentazione delle acque di superficie e al difetto di manutenzione degli scoli e delle griglie a carico del condominio.

Nel giudizio di appello, si costituiva l'inquilina chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale per conseguire la condanna del Comune al risarcimento dell'ulteriore importo di E 40.282,00, non riconosciuto dal Tribunale, (per taluni danni ai capi di abbigliamento, bottiglie varie e per la chiusura dell'esercizio).

Si costituiva l'Immobiliare, chiedendo il rigetto dell'appello principale e della domanda di manleva proposta dal Comune nei suoi confronti e, in subordine, per la chiamata in causa dei terzi (Impresa costruttrice e progettista direttore dei lavori). La sentenza di primo grado era confermata in Appello.

Il contenuto della sentenza della Corte di Appello di Milano e la causa dei danni. La complessa vicenda esaminata dalla Corte Milanese, ruota intorno all'interpretazione dell'articolo 2051 CC. Per l'articolo 2051 CC, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. L'obbligo risarcitorio nasce a

prescindere da qualunque indagine sul profilo soggettivo del custode, la cui condotta diligente o colposa, di conseguenza, non rileva. L'articolo 2051, infatti, non onera il custode di provare la propria condotta diligente o l'assenza di colpa, ma prevede, quale unica causa liberatoria, la prova, in positivo, del caso fortuito.

Secondo la giurisprudenza infatti la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'art. 2051 CC - ha carattere oggettivo. Perché si configuri è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Deve pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlli le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trovi con essa in relazione diretta (cfr. Cassazione 30/11/2005, n. 26086).

Nel caso esaminato dalla Corte Milanese gli episodi di allagamento che hanno interessato nel 2011 i locali negozio sono stati tre, e sono documentati dai verbali dei Vigili del Fuoco. In proposito, la consulenza tecnica d'ufficio ha chiarito che gli allagamenti sono stati determinati dal notevole sottodimensionamento della fognatura pubblica (che presenta collettori di 26 cm di diametro, anziché di 40 cm), il tutto aggravato dalla condotta del condominio che ha omesso di mantenere in buono stato le parti comuni condominiali adibite allo scarico delle acque piovane, quali ad esempio i pozzetti (circostanza che ha determinato la condanna anche del condominio).

Irrilevante che l'impianto fosse stato realizzato da terzi, e poi trasferito al Comune: gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'Ente Pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 CC, dei danni eziologicamente ricollegabili alla cosa, salva la prova del caso fortuito (cfr. Cassazione 19 marzo 2009 n. 6665).

Senonché, gli allagamenti sono stati tre nel breve arco temporale di quattro mesi, e un ulteriore episodio si è verificato dopo due anni, il 10/6/2013. Sono dunque episodi connotati da ripetitività e prevedibilità, e comunque trovano origine nell'inadeguatezza delle opere di smaltimento.

Si deve allora ricordare che il caso fortuito - rappresentato da un fatto naturale o del terzo – deve essere connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi in termini oggettivi e secondo il principio della regolarità causale o della causalità adeguata, (cfr. Cassazione 19/4/2018, n. 9640).

In un caso analogo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di responsabilità civile, l'esimente del caso fortuito e della forza maggiore, (invocabili in presenza di circostanze tali da escludere, rispettivamente, la colpa dell'agente o il nesso causale tra la sua condotta e l'evento dannoso), non possono essere invocate dal proprietario di una strada in relazione ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, pur di particolare forza ed intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, allorché sia stato accertato che gli stessi trovino origine nell'insufficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche, realizzato a seguito di lavori di ammodernamento della strada in questione, (cfr. Cass. 17/12/2014, numero 26545). Ulteriormente si è ritenuto che una pioggia di eccezionale intensità non potesse integrare il caso fortuito, in relazione allo smottamento di un fondo, ove alla produzione dell'evento abbiano concorso fattori causali preesistenti, quali l'assenza di canali di scolo e una profonda aratura alla quale esso era stato, poco prima, sottoposto.

L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, tali da escludere la responsabilità per il danno verificatosi,

solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, (cfr. Cassazione 24/9/2015, numero 18777).

a cura di Matteo Rezzonico
avvocato in Milano